

| OGGETTO: | IN DATA: | ORARIO: |
|--|------------------|----------------|
| Incontro Flash | Gio. 17.01.2019 | Dalle h. 18:00 |
| LUOGO: | NUMERO INCONTRO: | |
| Corso Matteotti 194 – Sanremo (IM) | #06/2019 | |
| MAGGIORI INFORMAZIONI: | PRENOTAZIONI: | |
| scrivere a: info@studiograziotto.com | Posti limitati | |



INCONTRI FLASH

INDICE ELABORATI

ILLUSTRATI NELL'INCONTRO FLASH DI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019

1. La cessione di quote ad altri coeredi è solo una variazione soggettiva e non altera l'oggetto della comunione
2. Per la omessa pronuncia sulla distrazione delle spese esperibile il procedimento di correzione errori materiali
3. Regolamento preventivo di giurisdizione esperibile anche dal convenuto in Italia se dimostra interesse ad agire
4. Ammessa la produzione nel processo tributario dei documenti non richiesti espressamente in sede di verifica
5. L'obbligo di rimborso al Comune delle spese di bonifica ambientale ricade sotto la giurisdizione ordinaria
6. Giurisdizione Corte dei conti per società a partecipazione pubblica solo se danno diretto al socio pubblico
7. Notifica della cartella al contribuente irreperibile valida solo se riceve la raccomandata informativa
8. Opposizione a pignoramento su estratti di ruolo e cartella per atti impositivi avanti al giudice tributario
9. L'aggravamento del danno già dedotto in giudizio non è una nuova domanda e supera le preclusioni processuali
10. Per le società in house l'azione di responsabilità contabile non esclude l'azione del curatore fallimentare
11. Lavoratore tenuto a eseguire le mansioni assegnate anche se non rispondenti alla qualifica
12. Atti illegittimi se il giudizio sul *fumus commissi delicti* è fondato su elementi da perquisizione senza garanzie

Negli «Incontri Flash» - gratuiti e a cadenza mensile - sono illustrate le decisioni giurisprudenziali commentate dal nostro Studio nel mese precedente. Gli incontri si tengono - in un contesto assolutamente informale - presso il nostro Studio in Sanremo, con cadenza mensile, di regola ogni terzo giovedì del mese dalle ore 18:00. Non ci sono vincoli di frequentazione continuativa, ed è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione a chi presenza all'intero ciclo di incontri durante 12 mesi consecutivi.

La frequentazione sarà utile non solo a migliorare il proprio bagaglio di conoscenze in ambito giuridico, ma anche un'occasione per conoscere meglio altre realtà locali e recuperare la dimensione umana e dei rapporti personali che - in un mondo come quello attuale che è sempre più "digitale" - sono spesso limitati e concitati. Gli argomenti sono di prevalente interesse aziendale e professionale: diritto ambientale, amministrativo, civile, commerciale, fallimentare, lavoro, internazionale, penale, societario, tributario.

Richiesta prenotazione inviando email a info@studiograziotto.com

La cessione di quote ad altri coeredi è solo una variazione soggettiva e non altera l'oggetto della comunione

Autore: Graziotto Fulvio

In: Diritto civile e commerciale

Ai fini dell'imposta di registro, la successiva cessione di **quote della comunione ereditaria**, da parte del coniuge superstite rinunciatario, a favore degli antri condividenti, è un atto che non può essere qualificato titolo di provenienza, avendo l'unico effetto di determinare una variazione delle entità delle quote originariamente ereditate.

Una massa originariamente unica non può dare vita a masse plurime per il fatto che ad un comunista se ne sia sostituito o aggiunto un altro per un qualunque atto o fatto giuridico che non attribuisca ai comunisti una nuova massa.

Le masse plurime nascono da titoli diversi e tale pluralità deve attenere al rapporto funzionale tra titolo e massa e non tra titolo e soggetto.

Le **variazioni soggettive dei comunisti** (a seguito di successioni o di atti traslativi a titolo oneroso o gratuito determinati il trasferimento di diritti di comproprietà) non incidono relativamente alla determinazione ed alla individuazione della **massa divisionale**, la quale è stabilita e regolamentata dal titolo o dall'evento che ha dato origine alla **comunione**.

Decisione: Sentenza n. 7604/2018 Cassazione Civile - Sezione V

Principio

In tema di **imposta di registro** (nonché ipotecaria e catastale), l'**art. 34, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986** suppone doversi tenere conto, ai fini della tassazione della divisione tra coeredi, del rapporto genetico tra il titolo e la massa dividenda. Ne consegue che la cessione della quota di un coerede agli altri non determina l'acquisizione di nuovi beni alla massa dividenda, ma una semplice variazione di tipo soggettivo, che non altera l'oggetto della comunione, sicché ai sensi dell'art. 34, quarto comma, del d.P.R. n. 131 del 1986, la comunione deve essere considerata come unica e di origine successoria

Osservazioni

In tema di imposta di registro, la divisione è un atto avente natura dichiarativa: nel diritto tributario è stata pacificamente accolta la nozione di divisione come atto avente natura dichiarativa, purchè le

porzioni concretamente assegnate ai conviventi, quote di fatto, corrispondono alle quote di diritto, cioè a quelle quote che spettano ai partecipanti, sui beni della massa, in ragione dei diritti che essi vantano.

Per l'individuazione dell'imposta da applicare, è importante il rapporto tra quota di diritto e quota di fatto: se quest'ultima supera la quota di diritto, la divisione, per l'eccedenza, perderà la sua natura dichiarativa, per divenire un negozio parzialmente traslativo, assoggettato alla relativa imposta di trasferimento.

Le masse plurime nascono da titoli diversi e tale pluralità deve attenere al rapporto funzionale tra titolo e massa e non tra titolo e soggetto: ai fini della sussistenza delle eventuali masse plurime, si devono individuare i titoli che generano la comunione e non quelli che traslano le quote tra i soggetti all'interno di una stessa massa.

Ai fini della configurazione del fenomeno delle masse plurime, non si può prescindere dalla pluralità dei titoli di acquisto che le hanno generate, essendo, invece, ininfluenza la pluralità degli atti traslativi di quote di comunioni preesistenti.

Le **variazioni soggettive dei comunisti** (a seguito di successioni o di atti traslativi a titolo oneroso o gratuito determinati il trasferimento di diritti di comproprietà) non incidono relativamente alla determinazione ed alla individuazione della massa divisionale, la quale è stabilita e regolamentata dal titolo o dall'evento che ha dato origine alla comunione.

Una massa originariamente unica non può dare vita a masse plurime per il fatto che ad un comunista se ne sia sostituito o aggiunto un altro per un qualunque atto o fatto giuridico che non attribuisca ai comunisti una nuova massa.

Ne deriva che la **successiva cessione di quote**, da parte del coniuge superstite rinunciatario, a favore degli altri conviventi, è un atto che non può essere qualificato titolo di provenienza, avendo l'unico effetto di determinare una variazione delle entità delle quote originariamente ereditate.

Volume consigliato

Giurisprudenza rilevante

Cass. 25075/2014

Cass. 13009/2007

Cass. 6398/2006

Disposizioni rilevanti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Vigente al: 27-10-2018

Art. 34 - Divisioni

1. La divisione, con la quale ad un convivente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, e nelle altre comunioni, dai beni

risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.

2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorchè attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza.

3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei conviventi determinato a norma dell'art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.

4. Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.

<https://www.diritto.it/la-cessione-quote-ad-altri-coeredi-solo-variazione-soggettiva-non-altera-loggetto-della-comunione/>

Per la omessa pronuncia sulla distrazione delle spese esperibile il procedimento di correzione errori materiali

Autore: Graziotto Fulvio

In: Diritto civile e commerciale

Per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. - applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione -, e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

Decisione: Sentenza n. 22400/2018 Cassazione Civile - Sezioni Unite

Massima: In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

Osservazioni

Per il Consesso, la procedura di correzione consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo; inoltre, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo.

Giurisprudenza rilevante.

1. Cass. SS.UU. 8578/2014
2. Cass. SS.UU. 293/2011
3. Cass. SS.UU. 16037/2010

Disposizioni rilevanti.
Codice di procedura civile
Vigente al: 05-11-2018

Art. 93 - Distrazione delle spese

Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

Finchè il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

Art. 287 - Casi di correzione

Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

AGGIORNAMENTO: La Corte Costituzionale con sentenza 28 ottobre - 10 novembre 2004, n. 335 (in G.U. 1a s.s. 17/11/2004, n. 45) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 287 del codice di procedura civile limitatamente alle parole "contro le quali non sia stato proposto appello"."

Art. 288 - Procedimento di correzione

Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.

Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento.

Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.

Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/la-omessa-pronuncia-sulla-distrazione-delle-spese-esperibile-procedimento-correzion-e-errori-materiali/>

clausola compromissoria

Regolamento preventivo di giurisdizione esperibile anche dal convenuto in Italia se dimostra interesse ad agire

Fulvio Graziotto, avvocato

La deroga alla giurisdizione dello Stato (anche tra due soggetti residenti in Italia) può farsi valere mediante il regolamento preventivo di giurisdizione anche da un soggetto avente sede nello Stato che sia stato convenuto davanti al Giudice ordinario nazionale e che invochi l'esistenza di un accordo derogatorio della competenza, in tal modo dimostrando uno specifico interesse ad agire con detto regolamento.

Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile, anche in pendenza di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo perché esso non resta escluso dall'emissione di tale decreto, che non costituisce decisione nel merito; una volta accertato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale si determina anche una improseguibilità del giudizio di merito per carenza di potere del giudice, che dal momento in cui è stato tempestivamente eccepito il proprio difetto di giurisdizione non ha più il potere di decidere della controversia, se non limitatamente alla declaratoria di nullità del decreto precedentemente rilasciato.

Decisione: Sentenza n. 22433/2018 Cassazione Civile - Sezioni Unite

Le Sezioni Unite Civili hanno affermato i seguenti 3 principi di diritto:

«Il regolamento preventivo di giurisdizione, di cui all'art. 41 cod. proc. civ., è ammissibile, anche in pendenza di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo perché esso non resta escluso dall'emissione di tale decreto, che non costituisce decisione nel merito, ai sensi ed agli effetti dell'art. 41 cod. proc. civ.»;

«La deroga alla giurisdizione dello Stato, può farsi valere mediante il regolamento preventivo anche da un soggetto (nella specie società) avente sede nello Stato che sia stato convenuto davanti al Giudice ordinario nazionale e che invochi l'esistenza di un accordo derogatorio della competenza, in tal modo dimostrando uno specifico interesse ad agire con il regolamento, per escludere la giurisdizione nazionale davanti alla quale sia stato convenuto (sulla base dei generali criteri previsti dall'art. 3 della legge n. 218 del 1995) in ragione di un diverso criterio di collegamento esclusivo, quale è un valido accordo per arbitrato estero.»;

«In tema di regolamento di giurisdizione relativo ad un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta accertato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale si determina anche una improseguibilità del giudizio di merito, poiché, essendo radicalmente mancante il potere del giudice adito, questo pur avendo avuto, e perciò esercitato, quello di emettere il richiesto provvedimento, dal momento in cui è stato eccepito il proprio difetto di giurisdizione non ha più il potere di decidere della controversia, se non limitatamente alla declaratoria di nullità del decreto precedentemente rilasciato».

Osservazioni.

La pronuncia è particolarmente interessante perché afferma l'esperibilità del regolamento

preventivo di giurisdizione da parte del convenuto residente in Italia (il quale, normalmente, non può esperire tale procedura) nel caso in cui dimostri uno specifico interesse ad agire, che nel caso di specie consisteva nel vedere affermata la carenza di giurisdizione del giudice italiano perché le due società italiane avevano devoluto le eventuali future controversie ad arbitrato internazionale.

Privare la società italiana - nei confronti della quale l'altra aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, poi opposto dalla prima - della possibilità di esperire il regolamento preventivo di giurisdizione per vedere dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice italiano, significherebbe vanificare la scelta della devoluzione all'arbitrato: è per questo che le Sezioni Unite hanno affermato i principi citati, introducendo un'eccezione alla regola generale.

Giurisprudenza rilevante.

- Cass. SS.UU. 14649/2017
- Cass. SS.UU. 24153/2013
- Cass. SS.UU. 2060/2003
- Cass. 8166/1999

Disposizioni rilevanti.

LEGGE 31 maggio 1995, n. 218

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

Vigente al: 05-11-2018

Art. 4 - Accettazione e deroga della giurisdizione

Codice di procedura civile

Vigente al: 05-11-2018

Art. 41 - Regolamento di giurisdizione

[Dettagli/Details](#)

Ammissa la produzione nel processo tributario dei documenti non richiesti espressamente in sede di verifica

TRIBUTARIO

*Massima Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)*

Stante la natura dolosa dell'ipotesi del rifiuto dell'esibizione e di quella di sottrazione della documentazione, non è sufficiente la colpa a far scattare la preclusione: non integrano i presupposti della preclusione le dichiarazioni - il cui contenuto corrisponda al vero - dell'indisponibilità del documento, non solo se l'indisponibilità sia ascrivibile a forza maggiore o a caso fortuito (ad esempio, documentazione rubata, smarrita o temporaneamente dispersa per calamità naturali e poi rinvenuta, sequestrata e poi rimessa nella disponibilità del contribuente), ma anche se imputabile a colpa, quale, ad esempio, la negligenza e l'imperizia nella custodia e conservazione.

Decisione: Sentenza n. 7011/2018 Cassazione Civile - Sezione V

Classificazione: Tributario

Parole chiave: #contenzioso, #documenti, #esibizionedocumenti, #produzione, #fulviograziotto, #scudolegale

Massima In tema di accertamento tributario, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973, solo in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull'Amministrazione, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza.

Stante la natura dolosa dell'ipotesi del rifiuto dell'esibizione e di quella di sottrazione della documentazione, non è sufficiente la colpa a far scattare la preclusione.

Osservazioni.

La Cassazione ha precisato che in conseguenza della natura dolosa dell'ipotesi del "rifiuto dell'esibizione" e di quella di "sottrazione della documentazione", ai fini della sua perfezione e dell'applicabilità della sanzione è richiesta, oltre che la coscienza e la volontà del rifiuto, l'intenzione del contribuente di

Vuoi approfondire?

[Contattaci](#)

IT EN

Nel caso concreto, non è emerso che l'ufficio avesse formulato un invito specifico, risultando, invece, dalla sentenza impugnata che la Commissione Tributaria Provinciale aveva disposto con ordinanza la produzione dei documenti a carico del curatore, il quale vi ottemperò regolarmente.

Giurisprudenza rilevante.

- Cass. 8539/2014
 - Cass. 1344/2010
 - Cass. 16536/2010
 - Cass. SS.UU. 45/2000
-

Disposizioni rilevanti.

LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

Vigente al: 07-11-2018

Art. 10 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

- 1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.*
- 2. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.*
- 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta ; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.*

Permalink al [Testo Integrale](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Vigente al: 07-11-2018

Art. 52 - Accessi, ispezioni e verifiche

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia, e in ogni caso per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare della

L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale.

L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.

I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.

Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

[Permalink al Testo Integrale](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Vigente al: 07-11-2018

Art. 32 - Poteri degli uffici

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

- 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;
- 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per

Vuoi approfondire?

[Contattaci](#)



[IT](#) [EN](#)

ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi ... a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale; (87) (130)

3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;

4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;

5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;

6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;

7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati con i loro clienti nonché alle garanzie prestare da terzi o dagli operatori

Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;

7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.

8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo.

8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi.

8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.

Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale.

Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7).

Le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

Permalink al [Testo Integrale](#)

Assistenza su questo argomento

Serve assistenza su questo argomento?

Può essere utile sapere che ci occupiamo anche di tutte le questioni e problematiche legali collegate, tra cui:

- assistenza in sede stragiudiziale
- assistenza in sede giudiziale e di contenzioso
- azioni e tutela a difesa, esecutive e cautelari
- consulenza

Vuoi approfondire?

[Contattaci](#)



[IT](#) [EN](#)

- pareri e raccomandazioni
- revisione/stesura dei testi
- ricerche di giurisprudenza sull'argomento
- riduzione dei rischi legali
- supporto operativo legale

Qui sotto trovi tutti i riferimenti dello Studio per contattarci con la modalità preferita:

QR Code con i dati di contatto completi

Leggendo il QR Code con il cellulare è possibile salvare nella rubrica i dati di contatto e l'URL al profilo con i riferimenti completi:



Riferimenti



Studio Graziotto

Ufficio principale:

Via G. Matteotti, 194

18038 Sanremo IM

ITALY

Si riceve solo su appuntamento

(recapiti e corrispondenti in varie città)

Richieste:

Appuntamenti: [In videoconferenza \(Skype®, ecc.\)](#)

" [In Studio a Sanremo](#)

" [Telefonici](#)

" [Presso il Cliente](#)

Consulenza: [Richiedi una Consulenza](#)

Preventivi: [Chiedi un Preventivo gratuito](#)

Domiciliazioni: [Domiciliazioni Tribunale di Imperia](#)

Contattaci: [Compila il modulo](#)

Riferimenti:

Tel. 0184.189.4317 - 0184.509521

Vuoi approfondire? [Contattaci](#)  [IT](#) [EN](#)


Per i nostri servizi potrebbero essere utilizzati cookies anche di terze parti
Continuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.
[Ulteriori Informazioni](#) [OK](#)



Dannagi/Details

L'obbligo di rimborso al Comune delle spese di bonifica ambientale ricade sotto la giurisdizione ordinaria

AMBIENTALE



Massima Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)

La questione di giurisdizione non dipende dall'esito della lite, ma dal "petitum" sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice.

La controversia che attiene alla debenza o meno - da parte del proprietario delle aree - di somme per rimborso al Comune delle spese relative all'attività di messa in sicurezza e bonifica è di carattere meramente patrimoniale conseguente all'esercizio di un potere amministrativo.

Decisione: Ordinanza n. 20350/2018 Cassazione Civile - Sezioni Unite

Classificazione: Ambientale, Amministrativo, Civile

Parole chiave: #ambiente, #bonifica, #giurisdizione, #rimborso, #fulviograziotto, #scudolegale

Massima: La giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.

La controversia che attiene alla debenza o meno - da parte del proprietario delle aree - di somme per rimborso al Comune delle spese relative all'attività di messa in sicurezza e bonifica è di carattere meramente patrimoniale conseguente all'esercizio di un potere amministrativo.

Osservazioni.

Vuoi approfondire?

[Contattaci](#)



La questione era sorta perché una società aveva convenuto in giudizio - avanti al Tribunale ordinario - un Comune chiedendo l'accertamento negativo dell'obbligo di rimborso delle spese per la bonifica e messa in sicurezza di aree appartenenti al patrimonio sociale.

In precedenza, la società aveva impugnato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento col quale il Comune le intimava di adottare gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, ma il T.A.R. aveva annullato l'ordinanza perché non preceduta dall'avviso procedimentale, senza entrare nel merito.

Il Comune comunicava successivamente di avere sostenuto spese per la bonifica, intimandone il pagamento alla società, che ha citato in giudizio il Comune, giudizio poi sospeso in attesa della decisione di appello presso il Consiglio di Stato, al cui esito si è formato l'accertamento giudiziale definitivo in sede amministrativa.

E' però successo che il Giudice ordinario, dopo il deposito degli scritti conclusivi, con ordinanza aveva rimesso la causa sul ruolo disponendo consulenza tecnica d'ufficio, cui seguiva la richiesta di verifica della congruità delle somme pagate dal Comune.

A questo punto, la società proponeva il regolamento preventivo di giurisdizione, prospettando l'esercizio da parte del giudice civile di poteri spettanti solo alla Pubblica Amministrazione e al Giudice Amministrativo: in sostanza, lamentava la violazione del riparto di giurisdizione da parte del giudice civile, il quale avrebbe esercitato sindacato di legittimità sul provvedimento del comune sotto forma di esercizio del potere istruttorio.

Ma il Consesso, oltre a ribadire la competenza del giudice ordinario rispetto a quello amministrativo per la controversia di carattere meramente patrimoniale. ha anche sottolineato che la ricorrente - proponendo il regolamento di giurisdizione - aveva inammissibilmente tentato di utilizzare lo strumento processuale riservato alla pronta definizione delle questioni di giurisdizione per sostanzialmente impugnare il provvedimento di nomina di CTU e di conferimento allo stesso dei quesiti indicati: la questione di giurisdizione era estranea alla *causa petendi* ed alla pronuncia richiesta, in relazione al provvedimento assunto dal giudice, di valenza istruttorio, che come tale non è dotato di stabilità né connotato da profili decisorietà.

Ed inoltre, in tal modo, la società inammissibilmente cerca di utilizzare lo strumento processuale riservato alla pronta definizione delle questioni di giurisdizione per sostanzialmente impugnare il provvedimento di nomina di CTU e di conferimento allo stesso dei quesiti indicati.

Giurisprudenza rilevante.

- Cass. SS.UU. 10265/2018
- Cass. SS.UU. 12378/2008

Disposizioni rilevanti.

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

Vigente al: 07-11-2018

ART. 253 - oneri reali e privilegi speciali

1. *Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.*

2. *Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.*

3. *Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito inquinato, dall'inquinato e dal pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato*

società pubblica

Giurisdizione Corte dei conti per società a partecipazione pubblica solo se danno diretto al socio pubblico

Fulvio Graziotto, avvocato

La partecipazione pubblica, anche totalitaria, di una società di capitali non radica la giurisdizione della Corte dei conti, la quale sussiste nei soli casi in cui sia prospettato un danno arrecato dal rappresentante della società partecipata al socio pubblico in via diretta, o il rappresentante del socio pubblico abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, o sia configurabile la speciale natura dello statuto legale di alcune partecipate.

I requisiti per la configurabilità di una società in house sono: il capitale sociale integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto deve vietare la cessione delle partecipazioni a soci privati; b) deve esplicitare statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti; c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici.

Decisione: Sentenza n. 22414/2018 Cassazione Civile - Sezioni Unite

Principio: La partecipazione pubblica, anche totalitaria, di una società di capitali non radica la giurisdizione della Corte dei conti, la quale sussiste nei soli casi in cui sia prospettato un danno arrecato dal rappresentante della società partecipata al socio pubblico in via diretta (non, cioè, quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale), o sia contestato al rappresentante del socio pubblico di aver colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione, o, infine, sia configurabile la speciale natura dello statuto legale di alcune società partecipate.

I requisiti per la configurabilità di una società in house e le modalità del loro accertamento sono i seguenti: a) il capitale sociale deve essere integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto deve vietare la cessione delle partecipazioni a soci privati; b) la società deve esplicitare statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici.

Osservazioni.

Il Consesso era chiamato a decidere - a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione sollevato dal convenuto che contestava i presupposti di società «in house» della partecipata - in merito a un rappresentante della Regione, al quale erano contestati atti in violazione ai suoi doveri, con richiesta di condanna per i danni cagionati alla società di cui la Regione era socio unico.

Le Sezioni Unite hanno richiamato i due principi già affermati e ritenuti consolidati, e poiché nello statuto della partecipata era assente qualsiasi previsione limitativa dell'attività in favore della Regione o prescrizione dell'obbligo di rispettare il criterio della prevalenza (era, anzi,

previsto l'esercizio di molteplici attività diversificate, con la massima libertà gestionale e la possibilità di coordinare le iniziative con altri enti e aziende fornitori di servizi pubblici, lasciando spazio - così ha ritenuto la Cassazione - all'operatività in regime di libero mercato), ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

Giurisprudenza rilevante.

- Cass. SS.UU. 22306/2015
- Cass. SS.UU. 15594/2014
- Cass. SS.UU. 26283/2013
- Cass. SS.UU. 26806/2009

Notifica della cartella al contribuente irreperibile valida solo se riceve la raccomandata informativa

Autore: Graziotto Fulvio

In: Diritto civile e commerciale

Per la validità della **notificazione della cartella di pagamento**, effettuata nei casi di **irreperibilità c.d. relativa** del destinatario, quali disciplinati dall'**art. 140 c.p.c.**, è necessario non soltanto l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, ma anche la sua effettiva ricezione.

Decisione: Ordinanza n. 12753/2018 Cassazione Civile - Sezione V

Massima

Per la validità della notificazione della **cartella di pagamento**, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'**art. 140 c.p.c.**, è necessario non soltanto l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, ma anche la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione: il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti.

In caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla; è invece inesistente quando essa manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, come, ad es., nel caso sia avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna (o che non presentino alcun... riferimento o collegamento) con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea.

Osservazioni.

Nel caso oggetto di decisione, il ricorrente aveva proposto impugnazione solo a seguito del pignoramento, e il Concessionario della riscossione aveva eccepito la tardività dell'impugnazione proposta oltre i termini: il Concessionario aveva poi sostenuto che il vizio di notifica fosse sanato per il cd. "raggiungimento dello scopo" (ai sensi dell'art. 156 codice di procedura civile), ma la Cassazione lo ha escluso proprio perché l'impugnazione è stata proposta tardivamente, avendo il contribuente avuto conoscenza dell'esistenza degli atti soltanto a seguito del pignoramento..

Giurisprudenza rilevante

C.Cost. 258/2012

C.Cost. 3/2010

Cass. 25079/2011

Cass. 1238/2011

Cass. 14316/2011

Disposizioni rilevanti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Vigente al: 09-11-2018

Art. 60 - Notificazioni

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

- a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
- b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
- b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
- c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
- d) in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; (100)
- e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si

applicano.

L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44.

Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).

La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.

Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al

destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile.

AGGIORNAMENTO

La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 19 dicembre 2003, n. 360 (in G.U. 1a s.s. del 24/12/2003 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica".

AGGIORNAMENTO

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 366 (in G.U. 1a s.s. del 14/11/2007 n. 44) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una

residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano".

[Permalink al Testo Integrale](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Vigente al: 09-11-2018

Art. 26 - Notificazione della cartella di pagamento

La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale ; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.

L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto ; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

AGGIORNAMENTO

La Corte costituzionale, con sentenza del 24 ottobre - 7 novembre 2007, n. 366 (in G.U. 1a s.s. 14/11/2007, n. 44), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e

secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano".

AGGIORNAMENTO

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 novembre 2012, n. 258 (in G.U. 1a s.s. 28/11/2012, n. 47), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600»".

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/notifica-della-cartella-al-contribuente-irreperibile-valida-solo-riceve-la-raccomandata-informativa/>

Opposizione a pignoramento su estratti di ruolo e cartella per atti impositivi avanti al giudice tributario

Autore: Graziotto Fulvio

In: Diritto civile e commerciale

I confini della **giurisdizione tributaria** comprendono le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'amministrazione finanziari, e sempre che si tratti di controversie in cui sia configurabile un rapporto di natura effettivamente tributaria, cioè concernente prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria.

Decisione: Ordinanza n. 21929/2018 Cassazione Civile - Sezioni Unite

Massima

L'**art. 2 del Decreto Legislativo n. 546/1992** individua i confini della giurisdizione tributaria, che si sono ampliati fino a comprendere le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, e sempre che si tratti di controversie in cui sia configurabile un rapporto di natura effettivamente tributaria, cioè concernente prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria.

Si tratta di una **giurisdizione attribuita** in via esclusiva e *ratione materiae*, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'amministrazione finanziari, ed è comunque necessario che alla controversia non sia estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà - soggezione, proprio del rapporto tributario.

Osservazioni

Le Sezioni Unite ricordano comunque che sono escluse dalla **giurisdizione del giudice tributario** - al fine di evitare la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali - le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria, tra i quali non rientrano le cartelle di pagamento e gli avvisi di mora.

Giurisprudenza rilevante.

Cass. SS.UU. 3773/2014

Cass. SS.UU. 27209/2009

Cass. SS.UU. 20889/2006

Cass. 7526/2013
Cass. 2064/2011
Cass. 8312/2010
Cass. 26820/2009
Cass. 15031/2009

Disposizioni rilevanti.

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario

Vigente al: 09-11-2018

Art. 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

AGGIORNAMENTO: La Corte Costituzionale, con sentenza 10-14 marzo 2008, n. 64 (in G.U. 1a s.s. 19/3/2008, n. 13), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2, secondo periodo, del presente articolo "nella parte in cui stabilisce che "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO: La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 maggio 2008, n. 130 (in G.U. 1a s.s. 21/5/2008, n. 22), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria".

AGGIORNAMENTO: La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 11 febbraio 2010, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 17/2/2010, n. 7) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - come modificato dall'art.

3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 -, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)" e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)".

Art. 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso

1. Il ricorso può essere proposto avverso:

- a) l'avviso di accertamento del tributo;
- b) l'avviso di liquidazione del tributo;
- c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
- d) il ruolo e la cartella di pagamento;
- e) l'avviso di mora;

e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2;

g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.

3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/opposizione-pignoramento-estratti-ruolo-cartella-atti-impositivi-avanti-al-giudice-tributario/>

Per i nostri servizi potrebbero essere utilizzati cookies anche di terze parti.

Continuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

[Ulteriori Informazioni](#) [OK](#)



[IT](#) [EN](#)

[Dettagli/Details](#)

L'aggravamento del danno già dedotto in giudizio non è una nuova domanda e supera le preclusioni processuali

CIVILE



Principio Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)

Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, costituisce implicita istanza di rimessione in termini il deposito, con le note conclusive, di documenti formati successivamente tanto alla domanda, quanto al maturare delle preclusioni istruttorie; il giudice deve valutare se ricorrano i presupposti di cui all'art. 153 c.p.c., ed in caso affermativo esaminare nel merito la rilevanza probatoria dei documenti tardivamente depositati.

Nel giudizio di risarcimento del danno non costituiscono domande nuove la riduzione del quantum rispetto alla pretesa originaria, né la deduzione dell'aggravamento del danno già dedotto nei termini.

Per i danni sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie, anche se di qualità e quantità differenti da quelli richiesti con la domanda originaria, la richiesta di risarcimento costituisce invece una domanda nuova, ma ammissibile se ricorrano i presupposti della rimessione in termini, di cui all'art. 153 c.p.c.

Decisione: Ordinanza n. 25631/2018 Cassazione Civile - Sezione VI

Classificazione: Civile

Parole chiave:

#civile, #contenziosocivile, #controversiecivilili, #risarcimentodanni, #contrattuale, #contratto, #danno, #inadempimento, #responsabilità, #risarcimento, #risoluzione, #termine, #immobiliare, #affitto, #agentiimmobiliari, #agenziainmobiliare, #contenziosoefficiale, #controversieimmobiliari, #immobili, #locazione, #preliminareimmobiliare, #diritto, #giurisprudenza, #cassazione, #contenzioso, #controversia, #giustizia, #mediazione, #negoziazioneassistita, #ordinanza, #sentenza, #assistenzalegale, #consulenzalegale, #parerelegale, #tutelalegale, #avvocato, #avvocati, #aziende, #studiolegale, #studiolegalegraziotto, #fulviograziotto, #scudolegale, #attorney, #claim, #company, #dispute, #graziottolegal, #italy, #italianlawyer, #law, #lawfirm, #lawyer, #lawyers, #legal, #legaladvice, #legalassistanceinitaly, #litigation, #legalshield

Vuoi approfondire?

[Contattaci](#)

[IT](#) [EN](#)

principi: (A) Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, costituisce implicita istanza di rimessione in termini il deposito, con le note conclusive, di documenti formati successivamente tanto alla domanda, quanto al maturare delle preclusioni istruttorie; a fronte di tale produzione, pertanto, il giudice non può dichiararla inammissibile, ma deve valutare se ricorrano i presupposti di cui all'art. 153 c.p.c., ed in caso affermativo esaminare nel merito la rilevanza probatoria dei documenti tardivamente depositati.

(B) Nel giudizio di risarcimento del danno (tanto da inadempimento contrattuale, quanto da fatto illecito) non costituiscono domande nuove: (a) la riduzione del quantum rispetto alla originaria pretesa; (b) la deduzione dell'aggravamento del medesimo danno, già dedotto con la domanda originaria. La richiesta di risarcimento dei danni sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie, anche se di qualità e quantità differenti da quelli richiesti con la domanda originaria, costituisce invece una domanda nuova, ma ammissibile se ricorrano i presupposti della rimessione in termini, di cui all'art. 153 c.p.c.

Osservazioni.

Nel decidere la questione (relativa a danni da mancata riconsegna di immobili locati), la Suprema Corte ha richiamato il principio, già affermato precedentemente, secondo cui la circostanza che un documento (o qualsiasi altra fonte di prova) sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario, quanto in quello locatizio), legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé una implicita richiesta di rimessione in termini.

La Cassazione ha poi precisato che è vero che, proposta una domanda di risarcimento del danno "A", fondata sul fatto costitutivo "B", mutare l'uno o l'altro di tali elementi significa ampliare non già l'oggetto del *pronuntiare*, ma l'oggetto del *cognoscere* richiesto al giudice: e dunque tale mutamento è inammissibile, perché costituirebbe un mutamento della domanda originariamente proposta; ma tale principio non è tuttavia inderogabile.

Ad esso si deroga quando:

- (a) l'attore riduca in corso di causa l'entità della somma inizialmente richiesta a titolo di risarcimento;
- (b) l'attore deduca che il danno originariamente dedotto in giudizio si sia incrementato in corso di causa, ferma restando la natura di esso e l'identità del fatto generatore;
- (c) l'attore, senza mutare il fatto generatore della propria pretesa (l'inadempimento o l'illecito ascritto al convenuto), deduca che in corso di causa, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati danni ulteriori, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo, che dunque gli fu impossibile prospettare ab initio, e chieda ovviamente di essere rimesso in termini ex art. 153 c.p.c. per formulare la relativa domanda.

Il primo principio affermato, relativo alla implicita istanza di rimessione in termini per il deposito (con le note conclusive) di documenti formati successivamente, vale per tutti i giudizi soggetti al rito del lavoro, quindi anche ai giudizi che ne prevedono l'applicabilità (come nel caso del giudizio in materia di locazione, ai quali è applicabile il cd. "rito locatizio").

Giurisprudenza rilevante.

- Cass. 11922/2006
- Cass. 5465/2006
- Cass. 10045/1996
- Cass. 3621/1980
- Cass. 3160/1980

Disposizioni rilevanti.

Codice di procedura civile

Vigente al: 19-11-2018

Art. 152 - Termini legali e termini giudiziari

I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

Art. 153 - Improrogabilità dei termini perentori

I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.

Permalink al [Testo Integrale](#)

Assistenza su questo argomento

Serve assistenza su questo argomento?

Può essere utile sapere che ci occupiamo anche di tutte le questioni e problematiche legali collegate, tra cui:

- assistenza in sede stragiudiziale
- assistenza in sede giudiziale e di contenzioso
- azioni e tutela a difesa, esecutive e cautelari
- consulenza
- *due diligence* legale
- esecuzione anche all'estero
- pareri e raccomandazioni
- revisione/stesura dei testi
- ricerche di giurisprudenza sull'argomento
- riduzione dei rischi legali
- supporto operativo legale

Qui sotto trovi tutti i riferimenti dello Studio per contattarci con la modalità preferita:

QR Code con i dati di contatto completi

Leggendo il QR Code con il cellulare è possibile salvare nella rubrica i dati di contatto e l'URL al profilo con i riferimenti completi:



Vuoi approfondire?

[Contattaci](#)



[IT](#) [EN](#)



Studio Graziotto

Ufficio principale:

Via G. Matteotti, 194
18038 Sanremo IM
ITALY

Si riceve solo su appuntamento
(recapiti e corrispondenti in varie città)

Richieste:

Appuntamenti: [In videoconferenza \(Skype®, ecc.\)](#)

" [In Studio a Sanremo](#)

" [Telefonici](#)

" [Presso il Cliente](#)

Consulenza: [Richiedi una Consulenza](#)

Preventivi: [Chiedi un Preventivo gratuito](#)

Domiciliazioni: [Domiciliazioni Tribunale di Imperia](#)

Contattaci: [Compila il modulo](#)

Riferimenti:

Tel: 0184 189 4317 - 0184 509631

Fax: 0184 509 510

SMS: 348 001 7380

Email: info@studiograziotto.com

Web: <http://www.studiograziotto.com>

Prime informazioni e Tariffe:

Info e Tariffe: [Informazioni di sintesi e tariffe](#)

Assistenza giudiziale: [D.M. Giustizia N. 55 2014 - Nuovi Parametri Forensi](#)

Profilo del Titolare:

LinkedIn®: <https://www.linkedin.com/in/fulviograziotto>

Scheda di sintesi: [Profilo professionale \(sintetico\)](#)

azione revocatoria

Per le società in house l'azione di responsabilità contabile non esclude l'azione del curatore fallimentare

Fulvio Graziotto, avvocato

In tema di società "in house" a totale partecipazione pubblica, la specifica attribuzione alla giurisdizione della Corte dei conti delle azioni relative al danno erariale non esclude la configurabilità di un danno non erariale, al cui ristoro, soprattutto con riferimento alla posizione dei creditori sociali, non è idonea, e pertanto non può avere alcuna efficacia ostativa alle azioni proponibili davanti al giudice ordinario, l'azione concernente la responsabilità contabile.

Decisione: Ordinanza n. 22406/2018 Cassazione Civile - Sezioni Unite

Il caso.

Il caso riguardava un procedimento pendente davanti al Tribunale - sezione specializzata in materia di impresa - per l'azione proposta dai commissari straordinari di una S.P.A. cd. "in house", ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394, 2485, 2486, 2497, 2394 bis, 2396, 2047 e 2043 cod. civ e dell'art. 146 L. F. nei confronti degli amministratori, dei sindaci, del direttore generale e del revisore dei conti della società stessa.

Un dei soggetti convenuti ha proposto ricorso sostenendo che l'accertamento della responsabilità degli amministratori e degli altri soggetti chiamati in giudizio - nel caso di società cd. "in house" a partecipazione interamente pubblica - sarebbe interamente devoluto alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Il Consesso a Sezioni Unite ha però affermato la giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione.

Le Sezioni Unite hanno dapprima richiamato diverse pronunce precedenti, che hanno affrontato alcuni aspetti delle società "in house", le quali hanno già affrontato alcuni aspetti: «salve le ipotesi riguardanti determinate società soggette per legge a una disciplina speciale, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. Venne altresì precisato che sussiste la giurisdizione di quest'ultima quando l'azione di responsabilità trovi fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell'ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della partecipazione, ovvero in comportamenti degli amministratori o dei sindaci tali da compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell'ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante

l'impiego di risorse pubbliche, o da arrecare direttamente pregiudizio al suo patrimonio. Con riferimento alle ipotesi in cui era configurabile un danno erariale, veniva comunque ribadita la concorrente giurisdizione del giudice ordinario, stante la compatibilità dell'azione erariale con le azioni previste dagli artt. 2395 e 2476, comma 6, cod. civ.».

Ha poi ribadito che «le società in house - quanto meno ai fini del riparto di giurisdizione - costituiscono delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano: l'impossibilità di configurare un rapporto di alterità tra l'ente pubblico e la società in house si riflette anche sulla qualificazione del patrimonio, da intendersi in termini di mera separazione e non di distinta titolarità, con conseguente affermazione della natura erariale del danno cagionato dagli atti illegittimi dei suoi amministratori».

Approfondendo il tema della riferibilità degli atti compiuti dall'ente pubblico *uti socius*, non derivanti dall'esercizio di poteri di natura pubblicistica, ricorda che si è già affermato che «in tema di società partecipata da un ente locale, pur quando costituita secondo il modello del cd. "in house providing", le azioni concernenti la nomina o la revoca di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, non di quello amministrativo, perché investono atti compiuti dall'ente pubblico "uti socius", non "jure imperii", e posti in essere "a valle" della scelta di fondo per l'impiego del modello societario, ogni dubbio essendo stato sciolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale, in senso privatistico, prevista dall'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 135 del 2012, oltre che dal principio successivamente stabilito dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 (nella specie, peraltro, inapplicabile "ratione temporis"), a tenore del quale, per tutto quanto non derogato dalle relative disposizioni, le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dalle norme sulle società contenute nel codice civile».

Ha poi richiamato una decisione della prima sezione civile, nella quale si è affermato che «in tema di società partecipate dagli enti locali, la scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità. Del resto, da un lato, l'art. 1 I. fall. esclude dall'area della concorsualità gli enti pubblici e non anche le società pubbliche, per le quali trovano applicazione le norme del codice civile (art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 135 del 2012, e, quindi, art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016), nonché quelle sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14 d.lgs. n. 175 del 2016); dall'altro, vanno respinte le suggestioni dirette alla compenetrazione sostanzialistica tra tipi societari e qualificazioni pubblicistiche, al di fuori della riserva di legge di cui all'art. 4 della I. n. 70 del 1975, che vieta la istituzione di enti pubblici se non in forza di un atto normativo».

In sintesi, le Sezioni Unite della Cassazione ammettono la possibilità del concorso fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile: «laddove sia prospettato anche un danno erariale, al di là di una semplice interferenza fra i due giudizi, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio», sottolineando l'insussistenza della violazione del principio del *ne bis in idem*, stante la tendenziale diversità di oggetto e di funzione fra i due giudizi.

Il Consesso conclude precisando che «La specifica attribuzione alla giurisdizione della Corte dei conti delle azioni relative al danno erariale lascia chiaramente intendere la configurabilità di un danno non erariale, al cui ristoro, soprattutto con riferimento alla posizione dei creditori sociali, non è idonea, e pertanto non può avere alcuna efficacia ostativa alle azioni proponibili davanti al giudice ordinario, l'azione concernente la responsabilità contabile».

Dichiara infine la giurisdizione del giudice ordinario.

Osservazioni.

La pronuncia ha confermato l'orientamento giurisprudenziale che riconosce - in tema di società "in house" a totale partecipazione pubblica - la specifica attribuzione alla giurisdizione della Corte dei conti delle azioni relative al danno erariale, la quale però non esclude la configurabilità di un danno non erariale, soprattutto con riferimento alla posizione dei creditori sociali.

Non essendo l'azione contabile idonea a tutelare anche gli altri interessi, in particolare quelli dei creditori, non può escludere le azioni proponibili davanti al giudice ordinario.

Giurisprudenza rilevante.

- Cass. 3196/2017
- Cass. 19340/2016
- Cass. 14632/2015
- Cass. SS.UU. 7177/2014
- Cass. SS.UU. 5491/2014
- Cass. SS.UU. 63/2014
- Cass. SS.UU. 26936/2013
- Cass. SS.UU. 3692/2012
- Cass. SS.UU. 20941/2011
- Cass. SS.UU. 14957/2011
- Cass. SS.UU. 14655/2011
- Cass. SS.UU. 5032/2010
- Cass. SS.UU. 27092/2009
- Cass. SS.UU. 26806/2009
- Cass. 8352/2013

Disposizioni rilevanti.

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Vigente al: 20-11-2018

Art. 12 - Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Vigente al: 20-11-2018

Art. 146 - Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata

Per i nostri servizi potrebbero essere utilizzati cookies anche di terze parti.

Continuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

[Ulteriori Informazioni](#) [OK](#)



 [IT](#) [EN](#)

[Dettagli/Details](#)

Lavoratore tenuto a eseguire le mansioni assegnate anche se non rispondenti alla qualifica

LAVORO &
SICUREZZA



Massima Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)

L'eventuale adibizione del lavoratore a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita non autorizza lo stesso a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartito dall'imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., e può legittimamente invocare l'art. 1460 del c.c., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell'altra parte.

Decisione: Sentenza n. 21036/2018 Cassazione Civile - Sezione Lavoro

Classificazione: Civile, Lavoro

Parole chiave:

#contrattuale, #contratto, #adempimento, #condizione, #danno, #disdetta, #inadempimento, #recesso, #responsabilità, #risarcimento, #risoluzione, #termine, #lavoro, #controversiedilavoro, #datoredilavoro, #lavoratore, #licenziamento, #tuteladatedilavoro, #diritto, #giurisprudenza, #cassazione, #contenzioso, #controversia, #giustizia, #mediazione, #negoziazioneassistita, #ordinanza, #sentenza, #assistenzelegale, #consulenzalegale, #parerelegale, #tutelalegale, #avvocato, #avvocati, #aziende, #studiolegale, #studiolegalegraziotto, #fulviograziotto, #scudolegale, #attorney, #claim, #company, #dispute, #graziottolegal, #italy, #italianlawyer, #law, #lawfirm, #lawyer, #lawyers, #legal, #legaladvice, #legalassistanceinitaly, #litigation, #fulviograziotto, #legalshield

Massima: L'eventuale adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può consentire al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non autorizza lo stesso a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartito dall'imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 cod.civ., da

Vuoi approfondire?

[Contattaci](#)

 [IT](#) [EN](#)

invocare l'art. 1460 del cod.civ., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell'altra parte.

Osservazioni.

La Cassazione ribadisce il principio l'inapplicabilità della eccezione di inadempimento ex art. 1460 da parte del lavoratore al quale venga richiesta una prestazione lavorativa non rispondente alla qualifica rivestita, fatto salvo il caso che il datore di lavoro sia totalmente inadempiente.

Il lavoratore può richiedere giudizialmente che le sue prestazioni vengano ricondotte alla sua qualifica, ma nel frattempo è tenuto a seguire le direttive impartite dal datore di lavoro.

Giurisprudenza rilevante.

- Cass. 834/2018
- Cass. 12696/2012
- Cass. 29832/2008
- Cass. 25313/2007

Disposizioni rilevanti.

Codice civile

Vigente al: 21-11-2018

Art. 1460 - Eccezione d'inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

Art. 2086 - Direzione e gerarchia nell'impresa

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

Art. 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Permalink al [Testo Integrale](#)

Assistenza su questo argomento

Serve assistenza su questo argomento?

Può essere utile sapere che ci occupiamo anche di tutte le questioni e problematiche legali collegate, tra cui:

- assistenza in sede stragiudiziale
- assistenza in sede giudiziale e di contenzioso
- azioni e tutela a difesa, esecutive e cautelari
- consulenza

Vuoi approfondire? [Contattaci](#)  [IT](#) [EN](#)

Atti illegittimi se il giudizio sul fumus commissi delicti è fondato su elementi da perquisizione senza garanzie

Autore: Graziotto Fulvio

In: Diritto penale

Se il giudizio sul fumus commissi delicti è fondato su elementi da perquisizione senza garanzie, gli atti sono illegittimi, e in conseguenza alla valutazione sulla sussistenza di tale elemento di giudizio, lo sono anche gli atti la cui validità risulti esserne condizionata.

Sentenza n. 50657/2018 Cassazione Penale - Sezione III

Il Tribunale del riesame rigettava l'istanza relativa a un'ordinanza sui **provvedimenti di perquisizione** e di sequestro probatorio emessi dal Pubblico Ministero a carico di tre indagati per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante artifici.

L'ipotesi di reato era fondata su pagamenti effettuati "estero su estero" dai clienti della società di cui i tre indagati erano responsabili.

Gli indagati proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi, uno dei quali relativo alla illegittimità degli atti per non essere stati avvisati della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. La Suprema Corte ritiene fondato il ricorso, e annulla l'ordinanza impugnata.

La decisione

Nell'espone i fatti, il Collegio riassume le doglianze dei ricorrenti, tra le quali la «illegittimità della attività di perquisizione in quanto non finalizzata ad acquisire elementi a supporto del materiale già a disposizione della Autorità ma finalizzata all'assunzione di nuove notizie criminis» e il fatto che «i ricorrenti, sebbene a carico dei medesimi fosse già stata operata la iscrizione del relativo nominativo nel registro delle notizie di reato ai sensi dell'**art. 335 cod. proc. pen.**, non erano stati avvisati, al momento in cui erano state operate le verifiche fiscali a loro carico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia».

La Cassazione, nel precisare che «l'oggetto del presente giudizio è esclusivamente la impugnazione della ordinanza con la quale il Tribunale di Udine, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha rigettato la richiesta, appunto, di riesame del decreto», ritiene il ricorso fondato.

Secondo la tesi dei ricorrenti, «le predette operazioni sarebbero viziate in quanto le stesse sarebbero state eseguite sulla base di precedenti accertamenti, operati "di iniziativa" da parte della Guardia di Finanza, senza che, preventivamente ed esse, fosse stato dato agli indagati l'avviso, previsto dal combinato disposto degli artt. 356 cod. proc. pen., 114 e 220 disp. att. cod. proc. pen., della facoltà che ai medesimi competeva di essere assistiti, durante lo svolgimento di tali operazioni, da un difensore di loro fiducia. Il vizio che colpirebbe detto accertamento si riverbererebbe sulla successiva e derivante attività di indagine, perquisizione e sequestro probatorio, compiuta sulla base della esistenza di un fumus commissi delicti illegittimamente acquisito».

Il Collegio osserva che «circostanza pacifica, o quanto meno considerata tale dallo stesso giudice del riesame, che al momento in cui fu compiuta l'attività di indagine da parte della Guardia di Finanza non fu dato alcun avviso agli indagati della facoltà che agli stessi spettava di essere assistiti nel corso dello svolgimento della attività in questione dal difensore di fiducia; altrettanto pacifico, o quanto meno per tale è considerato dal Tribunale del riesame, è che al momento in cui furono compiuti gli atti in questione a carico dei tre attuali ricorrenti già erano emersi elementi tali da comportare la assunzione da parte loro della qualifica di soggetti indagati, tanto che gli stessi già erano stati iscritti nel registro degli indagati ai sensi dell'**art. 335 cod. proc. pen.**».

Quindi, richiamandosi a precedente giurisprudenza di legittimità, ricorda che «in tema di sequestro probatorio, attesa la finalità istruttoria cui l'atto è preordinato, vi è l'obbligo da parte della polizia giudiziaria di dare avviso al soggetto nei cui confronti sono svolte le indagine della facoltà di avvalersi di assistenza legale fiduciaria che è prevista dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezioni unite penale, 13 aprile 2016, n. 15453); la violazione di siffatto obbligo, incidendo in modo assai rilevante sul concreto esercizio da parte dell'indagato del diritto di difesa, costituisce una ipotesi di vizio dell'atto che ne comporta la insuperabile inutilizzabilità patologica (sulla nozione di inutilizzabilità patologica e sulla sua riscontrabilità in ipotesi di vizi dell'atto istruttorio ridondanti in termini gravemente pregiudizievoli sull'esercizio del diritto di difesa: Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 gennaio 2018, n. 882; idem Sezione III penale, 22 giugno 2006, n. 6757)».

Con la ulteriore precisazione che «Il mancato compimento della prescritta formalità - dotata, tuttavia, di una chiara pregnanza sostanziale in quanto si tratta di atto finalizzato ad assicurare all'indagato la possibilità di un'assistenza tecnica, strumentale alla garanzia dell'effettività del diritto alla difesa, in occasione della acquisizione di elementi istruttori sui quali potrebbe essere successivamente fondato il giudizio sulla sussistenza e sulla rilevanza penale della condotta a lui attribuita - non può non riverberarsi in senso negativo sulla legittimità della affermazione della sussistenza del fumus commissi delicti.».

Ne deriva la conseguenza anche sugli atti successivi: «Ritiene il Collegio che laddove gli elementi sui quali si fonda il giudizio avente ad oggetto la sussistenza del fumus delicti siano stati illegittimamente acquisiti, ne risulti minata la stessa valutazione sulla sussistenza di tale elemento di giudizio e, pertanto, di conseguenza anche gli atti la cui validità risulti essere condizionata dalla sussistenza di esso. Nel nostro caso - atteso che, stante la illegittima acquisizione degli elementi fondanti l'apparente ricorrenza del reato per il quale sono in corso le indagini, viziata ne è risultata, altresì, la attività istruttoria che sulla base

della acquisizione degli elementi in questione è stata espletata - ha, pertanto, errato il Tribunale di Udine nel non affermare la illegittimità derivata, considerata la violazione di legge che ne è alla base, sia del decreto con il quale è stata disposta la perquisizione a carico della Sider Engineering Spa sia del derivante sequestro probatorio.»

La Suprema Corte annulla quindi l'ordinanza impugnata senza rinvio, con precisazione che ne consegue l'obbligo di restituzione dei beni sequestrati.

Osservazioni

L'avviso che informa della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia è finalizzato ad assicurare la possibilità di avvalersi di un'assistenza tecnica fiduciaria; la violazione dell'obbligo di formulare detto avviso «incidendo in modo assai rilevante sul concreto esercizio da parte dell'indagato del diritto di difesa, costituisce una ipotesi di vizio dell'atto che ne comporta la insuperabile inutilizzabilità patologica», e il mancato compimento della prescritta formalità non può non riverberarsi in senso negativo sulla legittimità della affermazione della sussistenza del *fumus commissi delicti*.

Volume consigliato

Giurisprudenza rilevante.

Cass. SS.UU. 15453/2016

Cass. 882/2018

Cass. 25320/2016

Cass. 6757/2006

Disposizioni rilevanti.

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Vigente al: 22-11-2018

Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

[Permalink al Testo Integrale](#)

Codice di procedura penale

Vigente al: 22-11-2018

Art. 356 - Assistenza del difensore

1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2.

[Permalink al Testo Integrale](#)

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Vigente al: 22-11-2018

Art 114 - Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore

1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Art. 220 - Attività ispettive e di vigilanza

1. Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.

<https://www.diritto.it/atti-illegittimi-giudizio-sul-fumus-commissi-delicti-fondato-elementi-perquisizione-senza-garanzie/>